****

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

**PRESIDENZA**

Viale IV Novembre 4, Genova

*luca.villa@giustizia.it*

|  |  |
| --- | --- |
| **Prot**. **\_\_\_\_\_\_/2020** | Genova, **14 maggio 2020** |

# Oggetto: emergenza sanitaria COVID-19 e minori collocati in Comunità, Case Famiglia e famiglie affidatarie. Fase 2

Con riferimento alle numerose sollecitazioni da ultimo pervenute ed alla nota datata 12 marzo 2020 di questa Presidenza, avente il medesimo oggetto sopra indicato, volta a dare indicazioni operative urgenti per le visite ai famigliari dei minori collocati in comunità, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

Innanzi tutto non si può che prendere atto che sebbene permanga l’emergenza sanitaria, con il DPCM 26.4.2010 sono stati autorizzati per tutti i cittadini incontri con i prossimi congiunti (tra i quali certamente ricadono i genitori e gli altri parenti quali nonni e fratelli) e con l’ordinanza 28/2020 del 10 maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale si è prevista una maggiore mobilità sul territorio regionale. Per altro verso sono state emesse altre disposizioni, sia a livello nazionale, che regionale, che contengono indicazioni contrastanti.

Nello specifico ci si riferisce all’art 83 comma 7 bis del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, così come modificato con il DL 28 del 30 aprile 2020, che prevede – salvo diverso provvedimento del giudice - una disciplina assai restrittiva quanto alle visite in Spazio Neutro. In particolare si prevede fino al 31 maggio 2020 la sospensione *ex lege* degli incontri ed è una disciplina che non riguarda le comunità – che hanno problemi sanitari ben maggiori – ma gli incontri dei minori affidati a uno o all’altro genitore o minori collocati in ambito extrafamigliare (famiglia affidataria, casa famiglia e solo in alcuni casi comunità).

È peraltro assolutamente comprensibile il disorientamento dei famigliari e dei minori che da un lato assistono ad una apertura molto ampia della normativa nazionale sulle visite ai prossimi congiunti e di quella regionale sull’ampia mobilità su tutto il territorio regionale, e dall’altra si vedono impedito il diritto a frequentare i genitori se questo era previsto nel decreto dell’autorità giudiziaria.

Sul punto non sembra fornire sufficiente chiarezza il DPCM 26.4.2020 che all’art 1.1.lett x) prevede che *“l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione*”. La norma sembra redatta pensando soprattutto alle residenze per anziani o alle comunità terapeutiche (tanto da rimettere al “Direttore sanitario”, figura non presente la scelta di limitati accessi), ma come prima tipologia indica le “strutture di ospitalità” nelle quali potrebbero rientrare anche le comunità per minori, senza distinzione alcuna tra comunità educative e comunità terapeutiche.

A livello regionale è invece tuttora vigente la deliberazione di A.Li.Sa n. 90 del 13.3.2020 nella quale al § 13 si è fatto proprio quanto disposto da questo Tribunale disponendo la sospensione delle visite e dei rientri.

Pertanto nell’interpretare il coacervo di disposizioni impartite a livello sanitario nazionale e a livello regionale, ed essendo consapevole questo Tribunale che i Responsabili delle **comunità** e delle **case-famiglia** sono anche datori di lavoro, non si può che confermare quanto già indicato il 12 marzo, ovvero la sospensione fino al termine dell’emergenza sanitaria dei rientri in famiglia non potendo le strutture comunitarie ed i Servizi Sociali avere alcuna vigilanza sui contatti che i minori avrebbero durante i rientri in famiglia e che siano state rispettate in maniera rigorosa le prescrizioni sanitarie di cui al DPCM 11/20 del 9.3.2020, ribadite comunque nel DPCM 26.4.2020.

Quanto invece alle visite dei parenti in spazi interni alle strutture o all’organizzazione di incontri tra i minori e i parenti in ambiti esterni alle comunità, ma con vigilanza delle prescrizioni sanitarie da parte di personale educativo, questa Presidenza ha già espresso in occasione di plurimi incontri con Regione Liguria, Comune di Genova e con Alisa, il proprio parere favorevole rimettendosi, quanto agli aspetti igienico-sanitari alle determinazioni delle competenti autorità sanitarie.

Peraltro tale indicazione era già contenuta nella comunicazione 12.3.2020 laddove si autorizzava la sospensione “*fatta salva la possibilità di garantire il rigoroso rispetto di quanto indicato in premessa*”.

Quanto agli incontri tra i minori e i famigliari in comunità, la disciplina delle visite è pertanto subordinata alle direttive nazionali e regionali e nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria una volta indicate - così come ha fatto il Ministero della Giustizia e il Dipartimento Giustizia Minorile con rifermento agli incontri “in presenza” tra i famigliari e i minorenni ristretti in IPM nella circolare 12 maggio 2015 – le prescrizioni igienico sanitarie cui le comunità dovranno attenersi.

Si deve ribadire – come già sottolineato nella comunicazione del 12 marzo 2020 - che è onere della struttura fare in modo che gli incontri avvengano nel rispetto delle prescrizioni generali ed in particolare di quelle che verranno impartite da Alisa in tema di contenimento del contagio da COVID-19.

È peraltro necessario confermare - fatte salve diverse determinazione dell’assessorato alla Sanità della Regione Liguria, alla quale si trasmette anche la presente comunicazione – l’interruzione dei rientri, fatte salve singole autorizzazioni da parte del Tribunale per i Minorenni in presenza di situazioni di grave e non altrimenti superabile disagio per il minore, fino a quando non verranno fornite indicazioni da parte dell’autorità sanitaria regionale.

Peraltro a tutt’oggi non sono arrivate al Tribunale sollecitazioni in tal senso, mentre si deve osservare che non si hanno notizie di focolai di COVID-19 all’interno delle comunità per minori fatto salvo un circoscritto, e risolto, episodio n una comunità terapeutica. Tali circostanze sono una conferma della professionalità degli operatori coinvolti, del senso di responsabilità dimostrato dai minori e dai famigliari, nonché della opportunità delle prescrizioni di cui alla nota 12 marzo 2020.

Si ritiene infine di dover evidenziare che non appena autorizzate le visite da parte dell’autorità sanitaria è opportuna una immediata riattivazione degli incontri sia attraverso incontri all’interno delle strutture predisponendo appositi spazi presidiati dalle necessarie cautele sanitarie, sia attraverso incontri all’esterno mediante l’organizzazione di piccoli gruppi, vigilati da personale educativo e con preventiva e approfondita preparazione sia dei minori (anche come mezzo pedagogico per sensibilizzare i minori alle cautele sanitarie cui si stano attenendo i cittadini che da giorni circolano per la Liguria), che dei famigliari sulle regole sanitarie da seguire e con facoltà di sospensione degli incontri in presenza di trasgressioni.

Diversa determinazione deve infine formularsi con riferimento alle visite ed ai rientri nelle abitazioni dei minori collocati in **famiglie affidatarie.** In queste ipotesi si ritiene necessario raccogliere il consenso e la disponibilità della famiglia affidataria (la quale potrebbe avere congiunti conviventi appartenenti alle categorie “a rischio”), nonché la disponibilità e il senso di responsabilità della famiglia di origine al rispetto delle prescrizioni sanitarie e una rigorosa verifica della condizione sanitaria di entrambe le famiglie. In tali casi nulla osta alla ripresa degli incontri se già previsti nei precedenti decreti e solo in caso di contrasto tra famiglia e servizi si dovrà chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.

*Si comunichi:*

1. *alla Procura presso questo Tribunale*
2. *ai responsabili dei Servizi sociali del distretto (anche per l’inoltro alle comunità ricadenti nel territorio di competenza)*
3. *all’Assessorato Regionale della Sanità e alla Direzione Area Socio Sanitaria di Alisa.*
4. *alle comunità, case famiglia che hanno inoltrato richieste di chiarimenti a questo Tribunale*
5. *per conoscenza ai Presidenti dei Tribunali del distretto per l’inoltro ai Giudici delle sezioni famiglia ai Giudici tutelari*
6. *a Giovanni Battista Pastorino, Consigliere capogruppo regionale Linea Condivisa, Vicepresidente della Commissione II Sanità.*

## Genova, 14 maggio 2020

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

### *(dott. Luca Villa)*